

Legge regionale 18 ottobre 1993, n.75

**Modifica alla L.R. 5-9-1993, n. 48 - Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno**

#### ARTICOLO UNICO

1. Il secondo comma dell'art. 2 della LR 5 agosto 1993 n. 48 "Procedure per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1 marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e' sostituito dal seguente:

"2. I piani di cui all'art. 1 devono contenere tutti gli elementi di valutazione individuati con delibera della Giunta Regionale adottata in esecuzione della presente legge"

2. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della LR 5 agosto 1993 n. 48 viene aggiunto il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Qualora nel corso dell'esame del piano siano riscontrabili carenze ed omissioni relativamente ad uno o piu' degli elementi di valutazione di cui al comma 2, l'impresa viene diffidata ad integrare il piano stesso entro il termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il piano si intende automaticamente respinto, con l'obbligo per l'impresa richiedente dell'adeguamento immediato ai limiti di accettabilita' di cui al DPCM 1 marzo 1991. La Giunta Regionale comunica al Comune ed all'Unita' Sanitaria Locale competenti territorialmente l'elenco delle imprese tenute all'adempimento immediato".